

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
				1 - Sospensione termini	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18 - Reg. Corrispettivi - Operazioni ESTERE - Fattura cumulativa - Vers. IVA - mensili - Vers. Imp. Intrattenimenti - Vers. Contributi INPS Dip. - Vers. Ritenute Dipendenti - Vers. Ritenute Lav. Autonomi - Vers. Contributi IVS-INPS - Vers. Contributi INPS - Sepa - Vers. Contrib. ex-ENPALS - Vers. IVA 2° trimestre - Differimento Versamenti	19	20 - Denuncia CONAI	21	22	23	24
25 - Modelli INTRA	26	27	28	29	30	31

Si segnala che le scadenze per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo sono rinviate al giorno lavorativo seguente, così come stabilito dall'art.7 D.L. 70/11.

1 VENERDI
AGOSTO**Sospensione termini****(Adempimenti)**

I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.

Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36- bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).

18 LUNEDI
AGOSTO**Registrazione Corrispettivi****(Adempimenti)**

Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente. L'annotazione va effettuata nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Operazioni con l'ESTERO**(Adempimenti)**

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa:

- la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili;
- la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE.

Per gli ACQUISTI intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

Fattura cumulativa**(Adempimenti)**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Liquidazione e Versamento - I.V.A. soggetti mensili**(Versamenti)**

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese solare precedente.

Codice Tributo 6001 - Gennaio

Codice Tributo 6002 - Febbraio

Codice Tributo 6003 - Marzo

Codice Tributo 6004 - Aprile

Codice Tributo 6005 - Maggio

Codice Tributo 6006 - Giugno

Codice Tributo 6007 - Luglio

Codice Tributo 6008 - Agosto

Codice Tributo 6009 - Settembre

Codice Tributo 6010 - Ottobre

Codice Tributo 6011 - Novembre

Codice Tributo 6012 - Dicembre

Imposta sugli Intrattenimenti**(Versamenti)**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel

mese precedente

Contributi INPS - DM10 Lavoratori Dipendenti (Versamenti)

Versamento dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nel mese precedente.
Codice Tributo DM10

IRPEF - Dipendenti (Versamenti)

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di LAVORO DIPENDENTE e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Codici Tributo 1001

IRPEF - Lavoratori Autonomi (Versamenti)

Versamento ritenute alla fonte su redditi di LAVORO AUTONOMO corrisposti nel mese precedente.
Codice Tributo 1040

Contributi INPS - Artigiani e Commercianti (Versamenti)

Versamento della 2° rata dei contributi FISSI dei soggetti iscritti alla Gestione INPS Artigiani / Commercianti.

Contributi INPS - Gestione Separata (Versamenti)

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.

Contributi ex-ENPALS (Versamenti)

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Ex-Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

I.V.A. - SECONDO Trimestre (Versamenti)

Contribuenti Trimestrali: Versamento dell'IVA dovuta per il 2° trimestre (maggiorata dell'1%) - Codice Tributo 6032.

Differimento Termini di Versamento al 20/08 (Versamenti)

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012)

20 MERCOLEDÌ
AGOSTO**CONAI**

(Comunicazioni)

Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia riferita al mese precedente.

25 LUNEDÌ
AGOSTO**Modello INTRASTAT**

(Comunicazioni)

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con

periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).